

## Atto di Revoca del provvedimento ex art. 21-quinquies della Legge 241/1990

**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 187 e 50, CO. 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI INSTALLATI IN LUOGHI NON APERTI AL PUBBLICO”.**

L’anno 2025, addì 27 del mese di maggio, presso la sede Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l. - socio unico - Via Oleifici dell’Italia Meridionale, 6 - Z.A. Lotto “C” - 70056 MOLFETTA, la sottoscritta, **Avv. Adele Maria Serena Claudio**, nella sua qualità di **Legale Rappresentante** della Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l., cap. soc. Euro 1.114.349,00 interamente sottoscritto e versato, C.F. e P. Iva. 05396790726 - P.E.C: [asmmolfetta@initpec.it](mailto:asmmolfetta@initpec.it)

### PREMESSO CHE

- A.S.M. Molfetta srl, società in *house providing* a totale capitale pubblico costituita nel 1997 ai sensi dell’art. 115 primo comma del D. Lgs. 267/2000 già Azienda Speciale dal Comune di Molfetta da allora costantemente operativa, trasformata in Società a responsabilità limitata in data 21 novembre 2011, è stata costituita per la gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Molfetta;
- con determinazione a contrarre n. 6416 del 3 febbraio 2025 l’Azienda Servizi Municipalizzati Molfetta ha deciso di affidare in concessione il “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI INSTALLATI IN LUOGHI NON APERTI AL PUBBLICO” a mezzo procedura negoziata telematica ex art. 187 e 50, co. 1, lett. e) del d. lgs. n. 36/2023;
- il valore complessivo della concessione, ai sensi dell’art. 14 comma 4 del Codice ammontava €. 108.000,00 (euro centototomila/00), oltre I.V.A. come per legge;
- In data 10 marzo 2025 veniva pubblicato l’avviso di indagine di mercato;
- entro il termine di scadenza ricezione manifestazione di interesse pervenivano n. 6 manifestazioni.

### CONSIDERATO CHE

- il procedimento di gara è tutt’ora in corso.

### VISTI

- il principio di buon andamento della pubblica amministrazione dettato dall’art. 97 della Costituzione;

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 21 -quiquies - (Revoca del provvedimento) a mente del quale "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo";
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;
- gli atti della procedura di gara in corso;

### CONSIDERATO

- che sussistono i presupposti di legge per procedere alla revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990;
- che a seguito della realizzazione del progetto di "Lavori di revamping dell'impianto di selezione della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani" di proprietà della ASM srl – CUP C52F24000400004, si rende necessario procedere con una ottimizzazione gestionale delle risorse e conseguente revisione dei fabbisogni;
- che le esigenze di ASM Molfetta, come sopra rappresentate, corrispondono all'interesse pubblico, concreto e attuale, di porre in essere tutte le misure atte a garantire l'attività necessaria all'espletamento dei servizi;
- che, per quanto su esposto, si ritiene necessario riformulare le modalità di indizione della procedura al fine di favorire i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento della Pubblica amministrazione, di libertà d'iniziativa economica ed il principio euro-unitario di concorrenza;
- e accertato che il principio costituzionale di buon andamento impegna ogni Pubblica Amministrazione ad adottare atti quanto più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati, qualora risultino non adeguati al fine stesso;

### CONSIDERATO INOLTRE CHE

- la procedura di gara si trova nella fase dell'indagine di mercato;

### TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

### IL LEGALE RAPPRESENTANTE

### DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, alla revoca della procedura in concessione, cui in premessa e di tutti gli atti, presupposti e successivi, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate, e

in particolare per un mutamento della situazione di fatto, non presente al momento dell'indizione della gara e di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

- di comunicare il presente provvedimento a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, non configurandosi, ad ogni buon conto, in capo agli stessi alcuna posizione giuridicamente rilevante finalizzata alla conclusione della procedura;
- di non prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela della procedura in oggetto interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non si è perfezionato alcun vincolo giuridicamente rilevante;
- di disporre, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo committente in "Amministrazione Trasparente" e di dare attuazione alle forme di pubblicità previste dall'art. 27 del d.lgs. 36/2023;
- di autorizzare il RUP a porre in essere tutti gli adempimenti secondo le modalità previste dalla legge.

**Il Legale Rappresentante**

Molfetta 27 maggio 2025

